



COMUNE DI MUSSOLENTE

Provincia di VICENZA

AREA URBANISTICA

Piazza della Vittoria n. 2 – 36065 MUSSOLENTE

Tel. 0424/578.451 - P.I. 00262470248

Protocollo N.0000814/2026 del 23/01/2026

PEC

Spett.le *****

Oggetto: **Decadenza delle previsioni del Piano degli Interventi
Immobile censito al Fg. 12 particella 1622
“area non pianificata interna al centro abitato”**

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 13/11/2023 ad oggetto “DECADENZA DEGLI AMBITI DEL P.I. SOGGETTI A STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO (ZTO C2/8) - INDIRIZZI OPERATIVI”, con la quale sono stati individuati gli ambiti territoriali zona C2 da assoggettare a strumento urbanistico attuativo convenzionato, sui quali non risultano approvati né i relativi progetti esecutivi né una convenzione urbanistica, e pertanto devono ritenersi decaduti ai sensi dell'art. 18 comma 7 e 7bis della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii.. Con la medesima deliberazione si dispone la possibilità di presentare una specifica richiesta di proroga del termine quinquennale, ovvero finalizzata alla conferma dell'attuale classificazione urbanistica, previo versamento di un contributo determinato nello 0,1% (zerovirgolauno per cento) del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU in attuazione dell'art. 18 comma 7bis della L.R. 11/2004;

Vista la comunicazione prot. n. 12965 del 05/11/2025, inviata mediante pec, con la quale si invitata la società in indirizzo ad eseguire il versamento del contributo determinato nello 0,1% (zerovirgolauno per cento) del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU quantificato in € 179,55 (euro centosettantanove/55) entro il 31/12/2025, secondo gli indirizzi operativi di cui alla succitata deliberazione;

Dato atto che con ulteriore comunicazione prot. n. 14821 del 19/12/2025, inviata mediante pec alla medesima società in indirizzo, è stato sollecitato il versamento del contributo sopra specificato;

Constatato che entro la data del 31/12/2025 la società ***** non ha provveduto ad eseguire il versamento della somma di € 179,55 come comunicato con le note del 05/11/2025 e 19/12/2025;

Dato atto che per il comparto classificato zona C2/1 non risultano approvati, o convenzionati, strumenti attuativi ai sensi dell'art. 19 e 20 della L.R. 11/2004 e s.m.i., ovvero ai sensi dell'art. 12, 13 e 34 delle N.T.O. vigenti;

Richiamato l'art. 18 comma 7 della L.R. 11/2004 e s.m.i. che dispone: “*Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo*

34. In tali ipotesi si applica l'articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 30";

Richiamato l'art. 18 comma 7bis della L.R. 11/2004 e s.m.i. che dispone: *"Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7"*;

Richiamato l'art. 33 della L.R. 11/2004 e s.m.i. che dispone:

- "1. Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all' articolo 18, comma 7.
- 2. Nelle aree non pianificate esterne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona agricola limitatamente alla residenza.
- 3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001."

Dato atto che l'immobile censito al Fg. 12 particella 1622 ricade all'interno del centro abitato come delimitato con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 25/08/2011;

Visto lo strumento urbanistico vigente (Variante n. 7 al P.I. approvata con delibera di C.C. n. 1 del 23/01/2025);

Visto il decreto sindacale n. 15 del 30/12/2025 di nomina del Responsabile Area Urbanistica;

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DISPONE

ai sensi dell'art. 18 comma 7 della L.R. 11/2004 e s.m.i. e degli indirizzi operativi approvati con delibera di G.C. n. 135 del 13/11/2023, e per le motivazioni in premessa descritte,

la decadenza delle previsioni di Piano degli Interventi vigente per quanto attiene la classificazione urbanistica dell'immobile censito al Fg. 12 particella 1622

A decorrere dal 01/01/2026 pertanto, l'immobile censito al Fg. 12 particella 1622 deve quindi intendersi riclassificato come **"area non pianificata interna al centro abitato"** all'interno della quale, fino all'approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente e, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Cordiali saluti



IL RESPONSABILE
- AREA URBANISTICA -
dott. Massimo Baggio*


*Documento firmato digitalmente. Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Mussolente in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/05.

RELATA DI NOTIFICA

Il presente documento informatico è trasmesso mediante PEC (modalità telematica) all'indirizzo "*****" ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta).



Estratto di P.I. vigente



Estratto WebGis con indicata la particella 1622